

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-768 del 11/02/2026                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. Rosetti Marino SPA con sede legale e attività di carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230. Modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2025-3701 del 26/06/2025. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2026-794 del 10/02/2026                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                       |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                        |

Questo giorno undici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **Rosetti Marino SPA** con sede legale e attività di carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230. **Modifica sostanziale dell'AUA** adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2025-3701 del 26/06/2025.

## LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

- l'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2025-3701 del 26/06/2025 a favore della Ditta Rosetti Marino SPA, con sede legale e attività di carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

- l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 09/09/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/161173 - pratica Sinadoc 29111/2025 dalla Società **Rosetti Marino SPA (C.F./P.IVA 00082100397)**, con sede legale e attività di carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2025/3701 sopra richiamata a seguito della realizzazione di una tensostruttura denominata "Shelter" finalizzata all'effettuazione di operazioni di sabbiatura e verniciatura; rimane invariata l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Sinadoc n. **29111/2025**, emerge che:

- La Società Rosetti Marino SPA ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 09/09/2025 apposita istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n. 2025-3701 del 26/06/2025;
- La modifica sostanziale richiesta prevede:
  - la realizzazione di una tensostruttura denominata “Shelter” (circa 48 x 25 m di base e 13 di altezza), da realizzarsi in area adiacente alla sede storica dell'impianto ora nelle disponibilità della ditta. Detta struttura sarà a servizio delle operazioni di sabbiatura e verniciatura su strutture metalliche di grandi dimensioni destinate al settore petrolifero off-shore. Il progetto prevede l'installazione di n.6 impianti di filtrazione a servizio delle attività (n.3 per l'attività di sabbiatura e n.3 per l'attività di verniciatura), ed altrettanti nuovi punti emissione;
- ARPAE con PG. 2025/164420 del 17/09/2025 comunicava la verifica positiva di correttezza formale e completezza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere di conformità urbanistico/edilizia espresso dal Comune di Ravenna (ns PG. 2025/168422 del 24/09/2025);
- Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna in merito alla Valutazione di impatto acustico (ns PG. 2025/184468 del 17/10/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2026/24245 del 09/02/2026);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE in data 27/09/2025, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA, per modifica sostanziale, a favore della Società Rosetti Marino SPA per l'attività di carpenteria metallica sita in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230 e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## **DETERMINA**

- 1 **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale n.2025-3701 del 26/06/2025, a favore della **Società Rosetti Marino SPA (C.F./P.IVA 00082100397)**, avente sede legale e attività di carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.230, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;

- 2 **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE con **Determina Dirigenziale n.2025-3701 sopra richiamata;**
- 3 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC - **Modificato**;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica - di competenza comunale - **invariato**;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

**Rispetto all'impatto acustico**, si evidenzia che l'impatto acustico generato dall'attività, risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dell'inquinamento acustico.

- Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*". Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda

- 4 DI MANTENERE inalterata la **validità della presente AUA**, fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente** rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

- 6 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 7 DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- L'istanza è inerente la modifica sostanziale dell'AUA vigente adottata da ARPAE con DET-AMB-2025-3701 del 26/06/2025 ed è finalizzata alla realizzazione di una tensostruttura denominata "Shelter" (circa 48 x 25 m di base e 13 di altezza), da realizzarsi in area adiacente alla sede storica dell'impianto ora nelle disponibilità della ditta;
- Detta struttura sarà utilizzata per la effettuazione di operazioni di sabbiatura e verniciatura su strutture metalliche di grandi dimensioni destinate al settore petrolifero off-shore. Il progetto prevede l'installazione di n.6 impianti di filtrazione a servizio delle suddette attività (n.3 per l'attività di sabbiatura e n.3 per l'attività di verniciatura), ed altrettanti nuovi punti emissione;
- Per quanto attiene **l'attività di sabbiatura** l'azienda evidenzia l'impiego di materie prime (graniglia metallica e abrasivo minerale) a bassa polverosità ed esclude l'impiego di sabbie silicee; non si ritrovano informazioni riguardo ai quantitativi annui di materie prime impiegate. Relativamente alle caratteristiche dei sistemi di abbattimento, le unità di filtrazione sono costituite da filtri a cartucce denominati rispettivamente: "Abbattitore DKIT Compact 6 Vert." (n.6 cartucce e portata pari a 6.000 Nmc/h), "Abbattitore Winblast" (n.32 cartucce e portata pari a 20.000 Nmc/h), "Abbattitore Blitz" (n.16 cartucce e portata pari a 12.000 Nmc/h), "Abbattitore Vespa" (n.28 cartucce e portata pari a 26.000 Nmc/h), "Abbattitore Vespa" (n.16 cartucce e portata pari a 16.000 Nmc/h), "Abbattitore Balducci" (n.24 cartucce e portata pari a 10.000 Nmc/h), per complessivi 90.000 Nmc/h; con riguardo a tale suddivisione l'azienda dichiara che la stessa è funzionale ad avere migliori condizioni ambientali all'interno della struttura; dichiara altresì che tutti i sistemi di filtrazione saranno attivi quando sono in corso attività di sabbiatura. Per tutti gli abbattimenti proposti le velocità di filtrazione ( $\leq 0,02$  m/s) in rapporto alle grammature dei tessuti filtranti dichiarate ed alle efficienze di abbattimento ( $>90\%$ ), ove dichiarate, sono congruenti rispetto alle previsioni della DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna. I VLE proposti sono congruenti rispetto al dettato normativo vigente.
- Per quanto attiene **l'attività di verniciatura** l'azienda evidenzia l'impiego di n.3 principali materie prime, rispettivamente: fondo (SIGMAZINC 68 GP - 2.250 kg/anno), intermedio (SIGMAFAST 278 - 2.700 kg/anno) e finitura (SIGMADUR 550 - 1.800 kg/anno). Relativamente alle caratteristiche dei sistemi di abbattimento, le unità di filtrazione sono costituite da filtri paint-stop Camfil in poliestere PES 260 (Filtro in carta G4 + Filtro in fibra

G4 EN7). Gli effluenti, previo abbattimento degli aerosol nel sistema Camfil vengono inviati ai gruppi Winblast, Vespa 28 e Balducci di cui sopra, quindi espulsi in atmosfera; la somma delle relative portate ammonta a complessivi 56.000 Nmc/h; con riguardo a tale suddivisione l'azienda dichiara che la stessa è funzionale ad avere migliori condizioni ambientali all'interno della struttura. Per quanto attiene il sistema Camfil, dalla documentazione presentata non è possibile evincere la superficie filtrante installata; si rileva tuttavia che la tipologia di filtro garantisce una arrestanza media  $\geq 90\%$ , in accordo con le previsioni della DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna e che, secondo quanto dichiarato, l'effluente subisce un secondo stadio di filtrazione all'interno dei gruppi Winblast, Vespa e Balducci. I VLE proposti sono congruenti rispetto al dettato normativo vigente.

- Con riguardo alla documentazione presentata, i quantitativi di prodotti vernicianti impiegati porterebbero ad escludere lo stabilimento in questione dall'applicazione del disposto di cui all'art.275 del D.Lgs 152/06; si evidenzia tuttavia che nel "piano solventi previsionale" non risultano esplicitate le caratteristiche del solvente/diluente utilizzato e che il suo impiego, in quota pari al 5% dei prodotti vernicianti impiegati, quale diluizione degli stessi, alla luce delle necessarie operazioni di preparazione e pulizia delle attrezzature, si ritiene rappresenti una sottostima delle reali quantità. Nel complesso, sulla base della documentazione fornita, non si hanno dati sufficienti ad esprimersi nel merito dell'applicazione del disposto normativo sopra citato. Si rileva, ad ogni buon conto, che la stima in merito alla consistenza delle emissioni diffuse, porta a considerare una relativa scarsa efficienza di captazione dei solventi generati dell'attività di verniciatura. Stante quanto sopra, in ossequio al principio di precauzione, al fine di rilevare l'effettivo consumo solvente e di valutare, sulla base dei dati reali anche derivanti dagli autocontrolli e dai formulari di smaltimento rifiuti, l'applicazione delle previsioni normative sopra citate, si propone la presentazione del Piano Gestione Solventi di cui all'art.275 del D.Lgs 152/06 relativo ai primi dodici mesi di esercizio.
- Le restanti emissioni già autorizzate rimangono invariate.

#### **Limiti:**

#### **PUNTO DI EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE POLVERI DI CALAMINA – F.T. –**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 8500     | Nmc/h |
| Altezza minima  | 13,5     | m     |
| Durata          | 4        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

#### **PUNTO DI EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE SALDATURA**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 7500     | Nmc/h |
| Altezza minima  | 15       | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

#### **PUNTO DI EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE SALDATURA**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 7500     | Nmc/h |
| Altezza minima  | 13       | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

#### **PUNTO DI EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE SALDATURA**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 7500     | Nmc/h |
| Altezza minima  | 15       | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

#### **PUNTO DI EMISSIONE E5 – ASPIRAZIONE SALDATURA – F.T. –**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 6200     | Nmc/h |
| Altezza minima  | 13,5     | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE E6 – ASPIRAZIONE TAGLIO TERMICO – F.T. –**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 22500    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 12,5     | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE E7 – SCRICCATURA – F.T. –**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 23000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 11       | m     |
| Durata          | 1        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
| NOx     | 5  | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE E8 – ASPIRAZIONE TAGLIO TERMICO - F.Cartucce –**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 9600     | Nmc/h |
| Altezza minima  | 15       | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE ES1 – ASPIRAZIONE SABBIATURA SHELTER - abbattitore DKIT –  
Nuovo**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 6000     | Nmc/h |
| Altezza minima  | 5        | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|           |    |        |
|-----------|----|--------|
| Polveri * | 10 | mg/Nmc |
|-----------|----|--------|



**PUNTO DI EMISSIONE ESV1 – SABBIATURA/ VERNICIATURA SHELTER - (abbattitore Winblast) – Nuovo**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 20000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 5        | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|                                |    |        |
|--------------------------------|----|--------|
| Polveri * - fase di sabbiatura | 10 | mg/Nmc |
| Polveri **- fase verniciatura  | 3  | mg/Nmc |
| COV espresse come COT**        | 50 | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE ES2 – ASPIRAZIONE SABBIATURA SHELTER - abbattitore Blitz – Nuovo**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 12000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 5        | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|           |    |        |
|-----------|----|--------|
| Polveri * | 10 | mg/Nmc |
|-----------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE ESV2 – SABBIATURA/ VERNICIATURA SHELTER - (abbattitore Vespa 28 – Nuovo**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 26000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 7        | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|                                |    |        |
|--------------------------------|----|--------|
| Polveri * - fase di sabbiatura | 10 | mg/Nmc |
| Polveri **- fase verniciatura  | 3  | mg/Nmc |
| COV espresse come COT **       | 50 | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE ES3 – ASPIRAZIONE SABBIATURA SHELTER - abbattitore Vespa 16**  
**– Nuovo**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 16000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 5        | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|           |    |        |
|-----------|----|--------|
| Polveri * | 10 | mg/Nmc |
|-----------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE ESV3 – SABBIATURA/ VERNICIATURA SHELTER - (abbattitore**  
**Balducci – Nuovo**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 10000    | Nmc/h |
| Altezza minima  | 5        | m     |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|                                |    |        |
|--------------------------------|----|--------|
| Polveri * - fase di sabbiatura | 10 | mg/Nmc |
| Polveri **- fase verniciatura  | 3  | mg/Nmc |
| COV espresse come COT **       | 50 | mg/Nmc |

**\*Poiché afferenti alla medesima zona di lavorazione, la valutazione del rispetto dei VLE indicati deve essere effettuata congiuntamente considerando le emissioni attive.**

**\*\* Poiché afferenti alla medesima zona di lavorazione, la valutazione del rispetto dei VLE indicati deve essere effettuata congiuntamente considerando le emissioni attive.**

**Prescrizioni:**

1. Per i nuovi punti di emissione indicati con ES1, ESV1, ES2, ESV2, ES3, ESV3, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
2. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o

informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

3. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
4. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

| <b>Parametro/Inquinante</b>                                        | <b>Metodi di misura</b>                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                          |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione          | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br><br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                         | UNI EN 14789:2017 (*);<br><br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |

| Parametro/Inquinante                                                                                                                                                                                                                            | Metodi di misura                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                                                                                                                                                                                      | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                              |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                                                                                                                                                                                                   | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> ) |
| Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa)                                                                                                                                                   | UNI EN ISO 23210:2009 (*);<br>VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A                                                                                      |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)                                                                                                                                                                         | UNI EN 12619:2013(*)                                                                                                                               |
| Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)                                                                                                                                                                          | UNI CEN/TS 13649:2015 (*)                                                                                                                          |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni |                                                                                                                                                    |

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**5. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
7. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
8. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

9. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
10. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
11. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
12. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
13. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.
14. La Ditta è tenuta, al fine di rilevare l'effettivo consumo di solvente utilizzato e di valutare, sulla base dei dati reali anche derivanti dagli autocontrolli e dai formulari di smaltimento rifiuti, l'applicazione delle previsioni normative previste dall'art. 275 del Dlgs n.152/2006 e smi, il **Piano Gestione Solventi relativo ai primi dodici mesi di esercizio del nuovo impianto.**
15. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei **nuovi punti di emissione indicati con ES1, ESV1, ES2, ESV2, ES3, ESV3, il 31/12/2026.** Entro tale data la Ditta è

tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

16. DOVRA' essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:

- **Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi.**

**SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**

**Condizioni:**

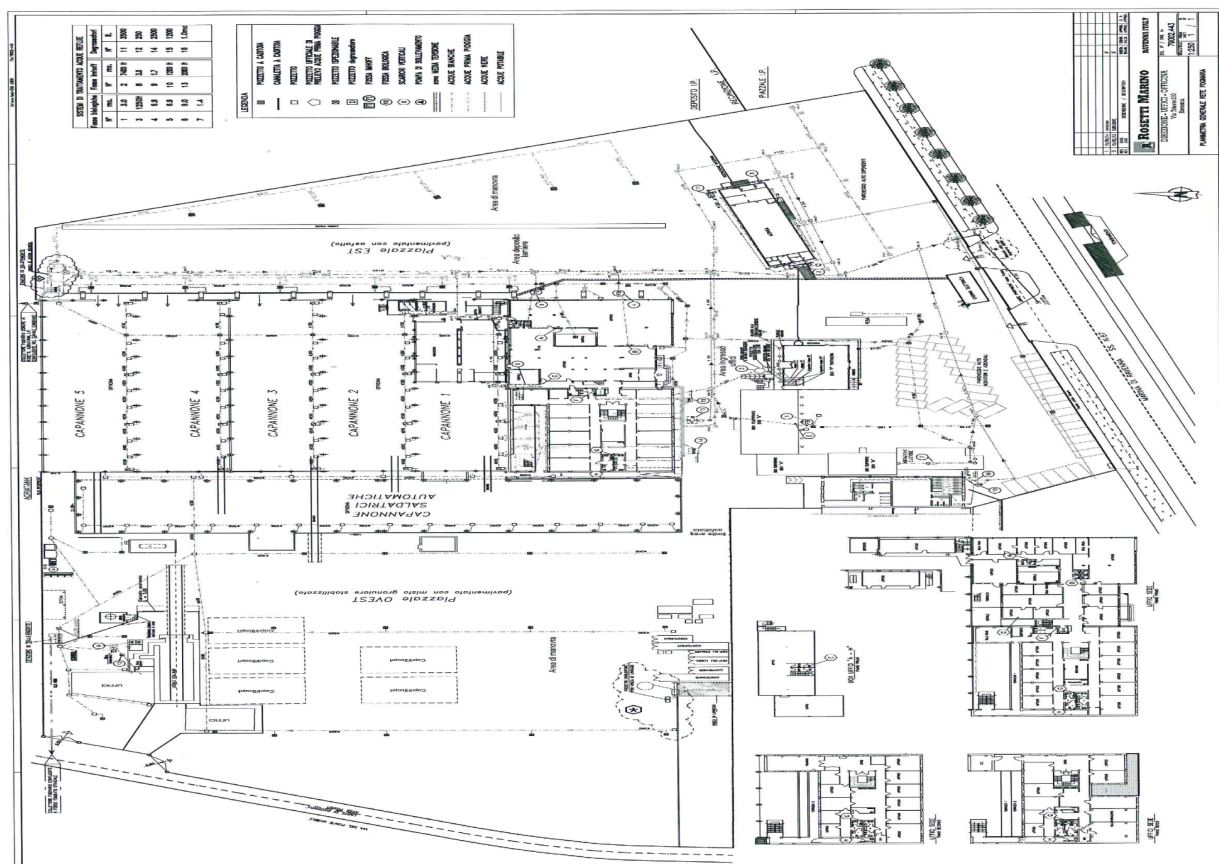
- Le acque di prima pioggia derivano dal dilavamento dell'area est dello stabilimento - lato Marina di Ravenna e recapitano in pubblica fognatura collegata a impianto di depurazione;
- La Ditta ha stipulato con HERA SPA apposita convenzione per la deroga del parametro Ferro.

La planimetria della rete fognaria di stabilimento costituisce parte integrante all'AUA e viene allegata.

**Prescrizioni:**

1. lo scarico delle acque di prima pioggia, nel punto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali;
2. è consentita la deroga, in quanto espressamente stabilito nella Convenzione con HERA SPA, per il parametro Ferro con il seguente limite: 6 mg/l;
3. relativamente alle quantità conferite, queste non dovranno superare quelle indicate dall'art. 2 della Convenzione sopracitata.
4. ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, e nelle ore notturne, con portata massima allo scarico di 4 l/s;
5. deve essere eseguito, con frequenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia scaricate, che attesti la conformità al parametro in deroga (ferro) previsto dalla Tabella 1 del Regolamento, e per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali. I certificati, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere trasmessi al Comune di Ravenna - Servizio Ambiente - e a HERA SPA.

6. le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un pozzetto di campionamento posto a valle e le relative acque reflue convogliate alla rete nera interna;
7. deve essere installato, a monte del pozzetto ufficiale, un misuratore di portata con caratteristiche tecniche adeguate;
8. il pozzetto ufficiale di prelevamento (pozzetto posto subito a valle della vasca di prima pioggia), deve sempre essere reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**